

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMICA, ARTIOLI, MARIANETTI, ANDÒ, ANIASI, CASALINUOVO, SEPIA, SACCONI, COLUCCI, CRESCO, AMODEO, FERRARI MARTE, ALBERINI, DIGLIO, CURCI, MANCHINU, MUNDO, ROMANO, SANGUINETI, TRAPPOLI, ZAVETTIERI, FINCATO GRIGOLETTO, FIANDROTTI, SANTINI, SCAGLIONE, DI DONATO, PIRO, SALERNO, BALZAMO, SPINI

Presentata il 19 aprile 1984

Norme quadro in materia di tossicodipendenze

ONOREVOLI COLLEGHI! — A circa dieci anni di distanza dalla entrata in vigore della legge 22 dicembre 1975, n. 685 sulla disciplina delle sostanze stupefacenti, va fatta una doverosa verifica circa la rispondenza di essa alle attuali esigenze che la lotta alla droga mette in risalto, e alla funzionalità di alcuni istituti introdotti da quella normativa.

Concepita sul principio fondamentale di distinguere, coerentemente ad un orientamento normativo già evidenziatosi in altri Paesi, tra interventi terapeutici sui tossicodipendenti e di repressione sul traffico e sulla produzione illecita, la legge si scontrò con due ordini di difficoltà: una di carattere strutturale, riferibile allo schematismo, rivelatosi inadeguato, di ridistribuire le competenze degli interventi sostanzialmente su due direttrici, quella sanitaria e quella repressiva; una

di carattere contingente riferibile alla impreparazione degli apparati esecutivi a rendere operanti ed efficaci le direttive, pur contenute nella legge.

Una prima carenza in tal senso fu la definizione delle provvidenze di carattere terapeutico in un periodo di transizione in cui il Servizio sanitario nazionale non era ancora stato istituito. Questo fatto comportò il riferimento ad un assetto istituzionale assai vago, reso ancor più problematico dalla incertezza stessa sulla validità dei provvedimenti da prendere su una materia così nuova e complessa.

A breve distanza dall'istituzione delle Unità sanitarie locali su buona parte del territorio nazionale, l'emanazione dei decreti ministeriali del 7 agosto e 10 ottobre 1980 a firma dell'allora Ministro della sanità, Aldo Aniasi, ebbero sì il merito di

responsabilizzare di fatto le stesse strutture territoriali per una prima, doverosa e indilazionabile attivazione di servizi di base — definizione di criteri diagnostici e di trattamento medico farmacologico decentrato e personalizzato — ma non certo di indicare il complesso degli interventi in materia di prevenzione e recupero sociale dei tossicodipendenti, che richiedeva ormai un adeguamento normativo più articolato ed incisivo.

Una seconda carenza che è dato rilevare nella legge n. 685 del 1975, riguarda l'intervento delle forze di polizia nella attività delittuosa legata al mondo della droga.

Il primo e il secondo tentativo di far funzionare un ufficio di direzione e coordinamento delle attività di repressione si sono rivelati assolutamente fallaci.

Bisogna dire qui ciò che si sa da tempo: nessuna delle tre forze di polizia gradisce di essere coordinata, e men che mai diretta da una di esse a scapito delle altre due. Individuare nel Ministero dell'interno l'ufficio preposto a quel coordinamento e a quella direzione ha determinato il tacito « fine di non ricevere » da parte delle due forze di polizia, cioè carabinieri e guardia di finanza, gelose — ed a ragione — della loro autonomia, della loro iniziativa, del loro bagaglio informativo.

Ciò ha anche perpetuato una situazione di notevole perplessità da parte degli organi collaterali esteri, i quali non hanno mai trovato, in Italia, un interlocutore unico e valido, e sono stati sempre costretti a barcamenarsi fra le tre polizie, con quale vantaggio per la concretezza e la efficacia degli interventi è facilmente immaginabile.

Ancora, ciò ha consolidato una imperdonabile carenza informativa nel settore; non è stato cioè possibile aprire uffici all'estero presso le nostre rappresentanze diplomatiche, e a nessuno sfugge la enorme importanza che riveste, nella strategia di una efficace lotta al grosso traffico di stupefacenti, il conoscere dall'interno e sul posto i movimenti e le linee di tendenza delle associazioni economico-delinquenziali che agiscono nel settore.

Creare nuovi uffici a struttura mista presso questo o quel Ministero, ipotizzare ulteriori interventi regionali per la prevenzione, altre forme di « collaborazione » per la repressione, sarebbe stato ancora una volta un discorso inutile perché, invece, si propone di creare strumenti idonei ad un attacco concreto ed efficace del problema.

I punti qualificanti della proposta di legge sono dunque ancorati da una riorganizzazione delle strutture preposte alla prevenzione, cura e recupero e alla creazione di un organismo altamente specializzato, cui affidare la repressione del grande traffico di stupefacenti.

Perché sia possibile raggiungere un risultato in entrambi i settori, era necessario svincolare queste competenze dalle strutture ministeriali, anche perché il problema della droga — sia come aspetto sociale che come dato criminale — non può essere certo inquadrato nella competenza di un solo Ministero, poiché si perpetuerebbe l'errore di settorializzarlo, bloccando in partenza le possibilità — già difficili — di un efficace contrasto.

Svincolato dunque il problema delle competenze di un solo Ministero, avendo riconosciuto che la gestione di esso è pluriministeriale, l'unica soluzione idonea era quella di porre la gestione stessa sotto la vigilanza e il coordinamento della Presidenza del Consiglio, ove le singole prospettazioni possono trovare il naturale contemperamento.

Per quanto attiene alla prevenzione, cura e recupero, è stata dunque prevista la istituzione di un Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze.

Il Centro ha come suo organo principale un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia, sanità, interno, esteri, difesa, industria e artigianato, agricoltura e foreste, lavoro (articolo 3). Il Comitato presiede alle scelte di politica generale nel settore, scelte che poi verranno rese operanti dalla struttu-

ra amministrativa del Comitato stesso, e principalmente dal suo direttore e dal Comitato tecnico scientifico (articolo 4).

Da questi organi nasce dunque il piano nazionale di intervento per le tossicodipendenze, nei settori attinenti alla prevenzione, cura e recupero. Queste direttive di carattere generale vengono attuate, a livello locale, dai centri regionali, strutturati in maniera analoga, e posti sotto la vigilanza dei presidenti delle giunte regionali (articolo 122 e seguenti).

Le regioni non vengono esautorate né private della loro autonomia di iniziativa legislativa: vengono bensì stabiliti i principi generali a cui devono attenersi legiferando nella materia (articolo 15), ed ogni centro regionale e gli altri enti e servizi sociali, per la attuazione di quelle, tra le ipotesi del piano nazionale, più consone ai problemi e alle realtà locali.

Allo stesso modo, le decisioni, le scelte, le iniziative prese dal comitato interministeriale vengono efficacemente portate dai singoli Ministri all'interno dei rispettivi Dicasteri di volta in volta interessati al problema.

Si è previsto ancora che i centri regionali entrino in contatto con gli enti gestori dei servizi socio-sanitari nell'ambito locale, predisponendo la attuazione dei programmi di prevenzione, cura e recupero sociale, e la individuazione delle strutture preposte all'accertamento e al trattamento degli stati di tossicodipendenza. Queste strutture rappresentano l'insieme delle risposte istituzionali, collegate alle iniziative di volontariato e di partecipazione della collettività, alla condizione di emarginazione derivante dall'abuso delle droghe.

Si è voluta cioè creare una struttura al tempo stesso agile ed elastica, ma anche sufficientemente raccordata e presente su tutto il territorio nazionale, al fine di rispondere in maniera opportuna ed efficace alle sollecitazioni di un angoscioso problema che non può essere codificato con una visione cristallizzata negli anni, attesa che la sua mutevolezza costante e le molteplicità di punti di attacco che esso presenta.

Al fine di evitare che i presidi terapeutici siano un luogo di consegna al tossicodipendente del farmaco sostitutivo, si è previsto che il trattamento di disassuefazione avvenga solo presso le strutture pubbliche ambulatoriali; che sia, di regola, non superiore ai trenta giorni, e che ipotesi di trattamento protratto per tempi più lunghi siano appositamente disciplinate, ed obbligatoriamente inserite in un progetto specifico di recupero, come parte e strumento di esso (articoli 132, 133).

Per ovviare alle carenze organizzative e di coordinamento che finora si sono evidenziate nel settore della repressione al traffico di stupefacenti, è stata, allo stesso modo, prevista la creazione di un dipartimento nazionale per le operazioni antidroga, coordinato da un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del consiglio e composto dai Ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia, della difesa, degli esteri. Il dipartimento, retto da un direttore, si articola nell'ufficio interni e nell'ufficio esteri ed entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge apre uffici operativi presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, lì dove si ritenga necessario avere una presenza specializzata sul posto.

Del dipartimento fanno parte elementi della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, i quali per almeno tre anni consecutivi abbiano svolto, nei corpi di appartenenza, attività di repressione dei reati attinenti al traffico di stupefacenti; dello stesso organico potranno far parte magistrati provenienti dagli uffici del pubblico ministero o del giudice istruttore, i quali, per almeno quattro anni consecutivi, abbiano diretto o coordinato indagini relative allo stesso tipo di reati (articolo 84).

All'atto dell'immissione nell'organico del dipartimento, coloro che ne entrano a far parte vengono messi fuori ruolo rispetto alle amministrazioni di provenienza (articolo 85). È noto che per la progressione in carriera, specie per i corpi di polizia militarizzati, è necessario compiere un dato periodo di comando territo-

riale. Per evitare, quindi, che elementi ormai di notevole esperienza siano costretti a lasciare il dipartimento per rientrare alle amministrazioni di cui facevano parte, è stato previsto che l'eventuale periodo di dirigenza svolto nel dipartimento sia equivalente ad analogo periodo di comando territoriale o di funzioni direttive, effettuato presso quelle amministrazioni (articolo 85).

Il dipartimento si occuperà soltanto dei reati attinenti al grosso traffico di sostanze stupefacenti: quelli, cioè, previsti fino ad oggi dagli articoli 71 e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. Le attuali strutture esistenti presso le tre forze di polizia resteranno dunque in funzione per la repressione degli altri reati.

La legge n. 685 del 1975 è stata seguita come falsariga per il resto, soprattutto per quanto concerne le attività di autorizzazione e sorveglianza per la produzione e il commercio di sostanze psicotrope. È stata ritoccata la composizione della tabella di dette sostanze, attualmente previste all'articolo 12 della legge n. 685 del 1975, portandole a cinque, (articolo 24), ed è stato introdotto il principio della non punibilità per l'acquisto o la detenzione di canapa indiana in quantità non superiore a grammi 10 (articolo 109).

Sono state aggiornate le misure previste per i reati di detenzione e spaccio; ma più che aumentare magari fino all'ergastolo le pene per i reati più

gravi, si è preferito stabilire il divieto di concessione degli arresti domiciliari, nonché il divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ammissione al regime di semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata (articolo 115).

È stata prevista la creazione di unità di degenza ospedaliera vigilata al fine di consentire il ricovero dei tossicodipendenti arrestati (articoli 118, 119). Inoltre, è stata introdotta, per i tossicodipendenti la possibilità di disporre la commutazione della pena detentiva in un corrispondente periodo di trattamento terapeutico, protetto, sempre sotto il controllo dell'autorità giudiziaria (articolo 120).

Sono state abolite le attuali sezioni specializzate civili esistenti presso i tribunali e le Corti d'appello, lasciando invece immutata la competenza, in materia, del pretore.

Un disegno complesso quindi. Un progetto per favorire la concretizzazione di un concetto ormai universalmente acquisito: la droga è un problema della collettività, che ci riguarda tutti. Inutile curare il sintomo se non si cura la malattia. Per affrontare questa è necessaria una vigorosa partecipazione di tutte le risorse individuali ed istituzionali per costruire una realtà sociale in cui le spinte disgregative e di morte non si esprimano con la drammatica violenza di questi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I.
DEGLI ORGANI.

ART. 1.

(Compiti dello Stato).

Lo Stato promuove e coordina, anche in collaborazione con gli altri Stati e gli organismi internazionali, tutte le iniziative necessarie a contrastare la diffusione, la produzione, il mercato illecito delle sostanze stupefacenti; promuove e coordina altresì le iniziative per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

ART. 2.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri).

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti il coordinamento e il controllo delle iniziative di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

(Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze).

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge relativamente al coordinamento e controllo delle iniziative per la prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, è istituito il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze.

Il controllo, la revisione, l'aggiornamento e la approvazione dei programmi di intervento sono affidati al Comitato interministeriale di cui ai commi successivi.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio.

Del Comitato fanno parte il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della sanità,

il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della difesa.

La responsabilità operativa per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale spetta al direttore del Centro.

Il direttore del Centro è nominato con decreto del Presidente del Consiglio tra persone esperte della materia e resta in carica tre anni, con mandato rinnovabile. Egli partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale come osservatore.

ART. 4.

(Comitato tecnico-scientifico).

Il Centro si avvale, per la definizione dei programmi di intervento, del supporto del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma successivo.

Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal direttore del Centro, ed è costituito da 11 esperti della materia, nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui al precedente articolo 3, dai direttori dei centri regionali e dai direttori dei centri delle province a statuto autonomo, di cui al successivo articolo 122.

È facoltà del Comitato tecnico-scientifico far intervenire, ove necessario, a riunioni, con funzione consultiva, per l'approfondimento di particolari questioni, persone di riconosciuta competenza.

Il Centro nazionale, nelle materie di sua competenza, può chiedere informazioni a qualunque organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito nazionale.

ART. 5.

(Comitato amministrativo).

Per le attività del Centro nazionale è istituito un autonomo fondo di bilancio.

Alla gestione del fondo è preposto un Comitato amministrativo di tre membri di cui un funzionario direttivo della Amministrazione dello Stato in servizio presso la Presidenza del Consiglio, con

funzioni di direttore amministrativo, un funzionario direttivo del Ministero del tesoro e il direttore del Centro.

ART. 6.

(Organico del Centro).

L'organico del Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenza viene formato utilizzando il personale dei vari Ministeri, enti, istituzioni e altre organizzazioni pubbliche che abbiano uffici e servizi preposti alla prevenzione dell'abuso di droghe ed al recupero dei tossicodipendenti, nonché esperti della materia a rapporto contrattuale.

ART. 7.

(Compiti del Centro).

Il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze:

1) raccoglie ed aggiorna periodicamente i dati statistico-epidemiologici sulla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, predisponendo gli opportuni strumenti di elaborazione centralizzata dai dati stessi, nella salvaguardia dell'anonimato personale;

2) promuove programmi di informazione, anche in collaborazione con le reti radiotelevisive nazionali, ed ogni altra iniziativa di carattere preventivo atta a ridurre la domanda di sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare attenzione per la popolazione giovanile;

3) predispone l'elaborazione e gli opportuni strumenti di verifica dei diversi programmi di tipo preventivo, curativo e di recupero sociale ritenuti più efficaci, avvalendosi della collaborazione di enti governativi, istituti universitari e di ricerca e di ogni altra organizzazione pubblica o privata dotata di specifiche competenze nella materia;

4) elabora contributi propositivi atti a migliorare i livelli di collaborazione con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali competenti nella materia;

5) stabilisce i criteri generali di organizzazione di servizi socio-sanitari di assistenza ai tossicodipendenti;

6) elabora indicazioni per i programmi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori del settore;

7) stabilisce i criteri generali per il convenzionamento, da parte degli enti gestori dei servizi socio-sanitari per i tossicodipendenti, con gli enti, istituzioni o associazioni anche private non aventi scopi di lucro, che contemplano tra le loro finalità forme di intervento a favore di soggetti tossicodipendenti;

8) fornisce indicazioni per la predisposizione, da parte degli enti locali, di progetti complessivi di intervento destinati alla popolazione giovanile, con particolare riferimento alle fasce a rischio, che comprendano attività congiunte di carattere sociale, culturale, educativo, lavorativo e assistenziale;

9) formula proposte, in accordo con le organizzazioni sindacali, per l'attuazione di iniziative di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro per soggetti tossicodipendenti;

10) coordina la destinazione di fondi di pertinenza di ciascun Ministero stanziati per le finalità di cui alla presente legge.

ART. 8.

(Raccolta delle informazioni).

Il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze provvede alla raccolta e alla elaborazione delle informazioni nel settore, in collegamento con i centri regionali di cui al successivo articolo 122.

ART. 9.

(Interventi nelle scuole).

Il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze predispone annualmente il programma di edu-

cazione e informazione sulle tossicodipendenze, riguardante gli studenti, gli insegnanti, i genitori.

Analogo programma è predisposto per le accademie militari, le scuole allievi ufficiali e sottufficiali, i giovani in servizio militare di leva.

Per la attuazione del programma di cui al primo comma, negli istituti di istruzione secondaria superiore i competenti organi collegiali indicano, all'inizio di ogni anno scolastico, un monte ore da utilizzare per seminari, studi, ricerche e dibattiti relativi alla informazione e alla educazione socio-sanitaria per gli studenti e insegnanti.

ART. 10.

(Interventi negli istituti carcerari).

Il Centro definisce i programmi di prevenzione, cura e riabilitazione all'interno degli istituti carcerari, in collegamento con la Direzione degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 11.

(Assistenza per tossicodipendenti italiani all'estero).

Il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze, in accordo con il Ministero degli affari esteri, stipula convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, per assicurare ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero:

a) il soccorso immediato per i danni da tossicodipendenza;

b) l'aiuto sociale, psicologico e sanitario ed a fini riabilitativi.

Fornisce inoltre segnalazioni ai competenti Centri regionali di cui all'articolo 122 per i successivi interventi.

ART. 12.

(Programmi di intervento per tossicodipendenti italiani all'estero).

Il Centro nazionale stabilisce contatti con i comitati consolari, perché questi, in collaborazione con le forze sociali italia-

ne all'estero, attuino il programma di intervento e di recupero dei tossicodipendenti italiani, e partecipino alle attività di informazione promosse dagli istituti culturali e dalle scuole italiane all'estero.

ART. 13.

(Trasmissione di dati da parte dell'autorità giudiziaria).

L'autorità giudiziaria trasmette entro il mese di maggio e il mese di novembre di ogni anno al Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze i dati relativi ai procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme preposte alla regolamentazione dell'uso, abuso, traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti e di altre droghe nocive.

ART. 14.

(Rapporti con organismi internazionali).

Il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenza cura, sul piano internazionale, i rapporti con la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite, con l'organo internazionale di controllo sugli stupefacenti della organizzazione delle Nazioni unite e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.

ART. 15.

(Attribuzioni delle regioni).

Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze sulla base dei seguenti principi:

a) individuare gli enti territoriali gestori dei servizi socio-sanitari in materia di tossicodipendenze;

b) realizzare interventi volti alla prevenzione delle tossicodipendenze anche mediante l'adozione di iniziative dirette a diffondere tutte le informazioni relative agli effetti derivanti dall'abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope;

c) integrare i servizi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nella organizzazione dei servizi sociali territoriali;

d) assicurare il massimo coordinamento con le altre istituzioni e organismi operanti nel settore della prevenzione sanitaria, dell'assistenza sociale e dell'istruzione;

e) assicurare la formazione professionale e l'aggiornamento permanente del personale destinato ai servizi preposti, anche in via non esclusiva, alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza;

f) provvedere alla cura e alla riabilitazione dei tossicodipendenti mediante interventi di tipo medico, psicologico e sociale;

g) promuovere, sostenere e incentivare ogni iniziativa atta al reinserimento sociale e lavorativo del tossicodipendente;

h) procedere regolarmente alla rilevazione dei dati statistici relativi alla diffusione delle tossicodipendenze, nonché allo svolgimento di indagini epidemiologiche.

ART. 16.

(Attribuzioni del Ministero della sanità).

La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione in qualsiasi forma di sostanze stupefacenti e psicotrope sono sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Ministero della sanità che le esercita, secondo le modalità indicate nella presente legge.

Il Ministero della sanità provvede in particolare:

1) ad emanare gli atti di autorizzazione, nonché quelli relativi alla sospensione, modificazione, annullamento e revoca degli stessi nei casi previsti dalla presente legge;

2) a compilare le tabelle di cui al successivo articolo 24, a curarne il tem-

pestivo aggiornamento ed a predisporre annualmente l'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) a determinare le indicazioni specifiche che debbono essere stampate o impresse sulle confezioni dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dal cui uso possa derivare tossicodipendenza o assuefazione;

4) a curare l'aggiornamento dei dati relativi alla quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alla quantità disponibile presso gli enti o le imprese autorizzate, ai fini della compilazione del rapporto annuale.

ART. 17.

(Controllo e vigilanza).

Per l'esercizio del controllo e della vigilanza previsti dal primo comma dell'articolo 16 il Ministero della sanità si avvale normalmente dei propri funzionari. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

ART. 18.

(Modalità della vigilanza).

La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 40.

Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

ART. 19.

(Obbligo di esibizione di documenti).

Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dalla presente legge i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

ART. 20.

(Opposizione alle ispezioni — Sanzioni).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 18 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 40 oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 19 della presente legge.

ART. 21.

(Comitato tecnico presso il Ministero della sanità — Attribuzioni).

Presso il Ministero della sanità è istituito un Comitato tecnico, organo tecnico-consultivo del Ministro della sanità, avente il compito di curare il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie di cui al precedente articolo 16.

In particolare il Comitato deve:

1) esaminare i dati epidemiologici e le statistiche ai fini di cui al precedente articolo 16;

2) esprime il parere motivato alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego ed il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;

4) proporre, sentito l'Istituto superiore di Sanità, l'adozione di ogni modifica ed aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo.

ART. 22.

(Comitato tecnico presso il Ministero della sanità — Composizione).

Il Comitato tecnico-consultivo di cui al precedente articolo 21, è presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato ed è composto da:

1) quattro membri designati dal Ministro della sanità, esperti rispettivamente in farmacologia, tossicologia, medicina legale, statistica sanitaria;

2) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio;

3) il direttore dell'Istituto superiore della sanità o il capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;

4) i direttori generali del Ministero della sanità competenti per materia;

5) un esperto in materia del CNR;

6) il direttore del Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze.

È in facoltà del Ministro della sanità far intervenire a singole adunanze, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al Comitato stesso. senza diritto di voto.

ART. 23.

(Tabelle delle sostanze soggette a controllo).

Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 16 della presente legge sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in cinque tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze.

Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.

Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione di Farmacopea ufficiale.

ART. 24.

(Criteri per la formazione delle tabelle).

La inclusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nelle tabelle di cui al precedente articolo 23 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

1) nella tabella I devono essere indicati: l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgescica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) nella tabella II devono essere indicati:

a) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da questi estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

b) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

c) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

d) gli indolici, siano essi derivanti triptaminici che lisergici e i derivanti feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

e) i tetraidrocannabinoli, estrattivi o di sintesi, e i loro analoghi nonché l'*hashish* e l'olio di *hashish*;

f) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

g) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti;

3) nella tabella III devono essere indicati:

a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera a);

4) nella tabella IV devono essere indicate:

a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accer-

tati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I, II e III;

b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera;

5) nella tabella V devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmaco-dipendenza per i quali si richiede la ricetta non ripetibile.

Nelle tabelle devono essere compresi, ai fini dell'applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Le sostanze incluse nelle tabelle devono essere indicate con la denominazione comune internazionale ed il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto, purché sia idonea ad identificarlo.

ART. 25.

(Elenco delle imprese autorizzate).

L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente dal Ministero della sanità nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TITOLO II.
DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART. 26.

(Obbligo di autorizzazione).

Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 24 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità alle convenzioni internazionali e alle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.

Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.

Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il comando generale della Guardia di finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

ART. 27.

*(Comunicazione dei decreti
di autorizzazione).*

I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla direzione del dipartimento nazionale per le operazioni anti-droga, di cui al successivo articolo 82.

ART. 28.

(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione).

Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 26 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

ART. 29.

(Rinnovo delle autorizzazioni).

La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

ART. 30.

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra al dipartimento nazionale per le operazioni antidroga, di cui al successivo articolo 82.

Nel caso che le irregolarità indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 31.

(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate).

Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

ART. 32.

(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Nell'esercizio delle facoltà previste dal precedente articolo, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzanti o a farmacie, nominativamente indicati.

Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui al successivo articolo.

Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui alla lettera f) del successivo articolo 35.

Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

ART. 33.

(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite).

Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato a sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanità che, effettuate, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 21 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

ART. 34.

(Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati).

È istituita presso il Ministero della sanità la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità.

Detta commissione è costituita con decreto del Ministro della sanità di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.

ART. 35.

(Compiti della commissione).

La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:

a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e

delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici, universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;

c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;

d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea ad industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui alla lettera c);

e) destina, per scopo di studio, all'Istituto superiore di sanità e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanità;

f) dispone le modalità di distribuzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione.

La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

ART. 36.

(Composizione della commissione).

La commissione indicata nell'articolo 34 è presieduta da un direttore generale del Ministero della sanità o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro della sanità, ed è composta da:

a) un funzionario chimico del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a chimico superiore;

b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanità di qualifica non inferiore a direttore di sezione;

c) un ufficiale chimico farmacista della sanità militare del Ministero della difesa;

d) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanità di qualifica non inferiore a ricercatore.

In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione può nominare nel proprio seno una sottocommissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

CAPO I.

DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE.

ART. 37.

(Coltivazioni e produzioni vietate).

Salvo quanto stabilito nel successivo capoverso, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (*papaver somniferum*) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 24 debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

Il Ministro della sanità, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'arti-

colo 21, può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

ART. 38.

(Autorizzazione alla coltivazione).

La richiesta di autorizzazione alla coltivazione deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi all'ufficio della unità sanitaria locale competente per territorio e agli organi di cui all'articolo 40 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.

L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

ART. 39.

(Sanzioni).

Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 37 è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire quattrocentomila a un milione.

In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono confiscate e poste a disposizione del Ministero della sanità.

Il Ministro, anche prima che il provvedimento di confisca divenga definitivo, può ordinare la distruzione delle piante o a loro consegna agli istituti pubblici che possono legittimamente utilizzarle.

ART. 40.

(Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti).

Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i funzionari del Ministero della sanità svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.

Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

I funzionari del Ministero della sanità hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti funzionari.

ART. 41.

(Eccedenze di produzione).

Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite, purché siano

denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

CAPO II.

DELLA FABBRICAZIONE.

ART. 42.

(Quote di fabbricazione).

Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, su indicazione del Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24 che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al primo comma possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

ART. 43.

(Autorizzazione alla fabbricazione).

Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel primo comma, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

ART. 44.

*(Idoneità dell'officina
ai fini della fabbricazione).*

Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

ART. 45.

(Controllo sui cicli di lavorazione).

Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24 devono essere dislocati uno o più funzionari del Ministero della sanità per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

La vigilanza può essere disposta anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei funzionari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolge durante la notte.

ART. 46.

(Controllo delle materie prime).

Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

CAPO III.

DELL'IMPIEGO.

ART. 47.

(Autorizzazione all'impiego).

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 43 in quanto applicabili.

Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

CAPO IV.

DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO.

ART. 48.

(Autorizzazione al commercio all'ingrosso).

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

1) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

2) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti

dall'articolo 188-*bis* del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

4) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE.

CAPO I.

DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE.

ART. 49.

(Vendita e cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma dei precedenti articoli, e a titolari o direttori di farmacie, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario dei buoni acquisto, conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità.

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario dei buoni acquisto, deve essere fatta, entro ventiquattr'ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore a

tale disposizione è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tale specialità.

È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 24.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al precedente comma è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione.

L'invio delle specialità medicinali di cui al quarto comma è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a tre milioni.

ART. 50.

(Buoni acquisto).

Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi della operazione.

La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o di-

rettore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

ART. 51.

(Confezioni per la vendita).

Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.

Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

ART. 52.

(Modalità di consegna).

La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

1) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o della impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

2) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;

3) a mezzo pacco postale assicurato;

4) mediante agenzia di trasporto o corriere privato.

In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 24 e il cui quantitativo sia superiore a cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

La comunicazione, di cui al precedente comma, compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con l'ammenda fino a lire un milione.

ART. 53.

(Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi).

I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere ed i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare preparazioni, comprese nelle tabelle di

cui all'articolo 24, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

ART. 54.

*(Obbligo dei medici chirurghi
e dei medici veterinari)*

Salvo quanto previsto dagli articoli 132 e 133 della presente legge i medici chirurghi ed i medici veterinari che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I e II previste dall'articolo 24 debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta, la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione o la finalità terapeutica; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal

sanitario; il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario, deve conservare per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ». Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

ART. 55.

(Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente).

È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 24 a persona minore, salvo quanto previsto al successivo articolo 134, o manifestamente inferma di mente.

Il contravventore alla disposizione del comma precedente è punito con la multa fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 56.

(Obblighi del farmacista).

La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 24 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prende-

re nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni predette soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dal comma secondo dell'articolo 54 e nella quantità e forma prescritta.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 54, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 73.

Scaduti dieci giorni dalla data del rilascio la prescrizione non può essere più spedita.

Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

CAPO II.

DISCIPLINA PER I CASI DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO.

ART. 57.

(Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili).

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle previste dall'articolo 24 di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegata alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: « spedita il giorno ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico. Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

ART. 58.

(Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro).

La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle previste dall'articolo 24, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra alla unità sanitaria locale di competenza apponendovi la dicitura: « spedita il giorno ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più

delle disposizioni dei precedenti commi è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

Il registro di cui al precedente comma è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

ART. 59.

(Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso).

Fuori dalle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 57 e 58, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

CAPO III.

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE.

ART. 60.

(Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope).

Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti di istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere

autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.

L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
- b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
- c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.

I contravventori alle disposizioni del precedente comma sono puniti con la multa sino a lire due milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

TITOLO V.

DELLA IMPORTAZIONE, DELLA ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO

ART. 61.

(Disposizioni generali).

L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psico-

trope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di sei mesi e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.

Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

Le norme della presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 52.

CAPO I.

DELL'IMPORTAZIONE.

ART. 62.

(Domanda per il permesso di importazione).

Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare do-

manda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

ART. 63.

(Importazione).

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelievo di campioni, a richiedere l'intervento dei funzionari del Ministero della sanità.

La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità ed all'importatore.

ART. 64.

(Sdoganamento e bolletta di accompagnamento).

La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel penultimo comma dell'articolo precedente e dopo il previo prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito,

deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata, rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve essere restituita entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare importazione, citando la data ed il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità.

Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone l'autorità di cui al comma precedente.

ART. 65.

(Prelevamento dei campioni).

Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dal precedente articolo 24, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nei commi seguenti.

Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero del-

la sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno dieci grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi venti per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I sopra indicata.

I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, sigillati.

Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare un funzionario del Ministero della sanità.

Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata e uscita.

ART. 66.

(Analisi dei campioni).

L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro sessanta giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti su richiesta, all'importatore a sue spese.

I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

CAPO II.

DELL'ESPORTAZIONE.

ART. 67.

(Domanda per il permesso di esportazione).

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.

ART. 68.

(Esportazione).

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione.

Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il

numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nei precedenti commi.

La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

CAPO III.

DEL TRANSITO.

ART. 69.

(Domanda per il permesso di transito).

Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

La domanda deve essere in ogni modo corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del paese di provenienza.

I documenti previsti alle lettere a) e b), del precedente comma possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

ART. 70.

(Transito).

Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio della Repubblica, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

TITOLO VI.

DELLA DOCUMENTAZIONE
E CUSTODIA.

ART. 71.

(Registro di entrata e uscita).

Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psi-

cotrope di cui alle tabelle I e II previste dal precedente articolo 24, deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

ART. 72.

(Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

ART. 73.

(Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie).

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste all'articolo 24 deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno.

Analogamente deve essere chiuso alla stessa data il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime tre tabelle dell'articolo 24. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle quantità e qualità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza di residuo.

ART. 74.

(Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano

sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

ART. 75.

(Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee).

Nel registro di carico e scarico previsto dai precedenti articoli 53, 57 e 58 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 134, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e di scarico.

Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

ART. 76.

(Obbligo di trasmissione dati).

Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24 devono trasmettere al Ministero della sanità non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e la qualità delle materie utilizzate per la produzione di spe-

cialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

ART. 77.

(Trasmissione di notizie e dati trimestrali).

Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24 devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

Chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dal precedente ovvero fornisca dati inesatti o incompleti, è punito con la multa da lire centomila a un milione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

ART. 78.

(Perdita, smarrimento o sottrazione).

In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla con-

statazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.

Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

ART. 79.

(Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione dati).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione nonché l'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 71 a 78 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire cinque milioni.

TITOLO VII.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLE TABELLE IV E V.

ART. 80.

(Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazione).

I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze non comprese nelle tabelle di cui all'articolo 24, ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari, anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

ART. 81.

(Prescrizioni relative alla vendita).

Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 24 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.

Chiunque violi le disposizioni contenute nel comma precedente è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

Il prontuario terapeutico nazionale deve presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle cinque tabelle dell'articolo 24.

TITOLO VIII.

DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITÀ ILLECITE.

CAPO I.

GLI ORGANI DI REPRESSIONE.

ART. 82.

*(Dipartimento nazionale
per le operazioni antidroga).*

Per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge, relativamente al coordinamento della repressione delle attività illegali connesse alle sostanze stupefacenti e altre droghe nocive, è istituito il Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga. Ad esso è delegata in via esclusiva la repressione dei reati di cui agli articoli 103 e 107 della presente legge anche se connessi con altri reati.

Il coordinamento delle attività istituzionali del Dipartimento è affidato ad un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio. Del Comita-

to interministeriale fanno parte il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri.

ART. 83.

(Direttore del Dipartimento).

Il direttore del Dipartimento di cui al precedente articolo è nominato dal Presidente del Consiglio, e resta in carica tre anni, con mandato rinnovabile. Egli prende parte alle sedute del Comitato interministeriale, come osservatore.

Il direttore del Dipartimento è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica, ove riguardino fatti comunque connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Di intesa con il direttore del SISDE, può richiedere la collaborazione delle strutture e dei mezzi del Servizio medesimo per il raggiungimento degli scopi ai quali è preposto il Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga.

Alle dipendenze della direzione del Dipartimento sono l'Ufficio esteri, l'Ufficio interni e l'Ufficio amministrativo.

ART. 84.

(Organico del Dipartimento).

L'organico del Dipartimento è formato da elementi provenienti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza anche se alla data di entrata in vigore della presente legge siano in organico presso altre amministrazioni, i quali per almeno tre anni consecutivi abbiano svolto servizio negli uffici addetti alla repressione dei reati già previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Dello stesso organico possono far parte magistrati, i quali nelle funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore, per almeno quattro anni consecutivi abbiano diretto e coordinato prevalentemente indagini per reati già previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

ART. 85.

(Qualifica dei funzionari e rapporti con le amministrazioni di provenienza).

All'atto dell'immissione nell'organico del Dipartimento, coloro che ne entrano a far parte vengono messi fuori ruolo dalla amministrazione di provenienza. L'eventuale periodo di dirigenza svolto nel Dipartimento è equiparato ad analogo periodo di comando territoriale o di funzioni direttive nelle amministrazioni di provenienza.

I dipendenti del Dipartimento con mansioni operative, sia in Italia che all'estero, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 86.

(Corsi di aggiornamento).

Il Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga organizza annualmente corsi di aggiornamento sulla evoluzione del fenomeno e sulle tecniche investigative conseguenti.

I componenti del Dipartimento devono partecipare a detti corsi con frequenza almeno biennale.

ART. 87.

(Ufficio amministrativo).

Per le attività del Dipartimento è istituito un fondo autonomo di bilancio, alla gestione del quale è preposto l'Ufficio amministrativo, diretto da un segretario generale, scelto tra funzionari della carriera direttiva del Ministero del tesoro.

ART. 88.

(Uffici all'estero del Dipartimento).

Il Dipartimento, in accordo con il Ministero degli affari esteri, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apre uffici operativi per la raccolta di dati e informazioni sul traffico illecito di sostanze stupefacenti, presso quelle ambasciate o consolati in territorio estero dove se ne ravvisi la necessità; gli uffici operativi fanno capo all'Ufficio esteri.

ART. 89.

(Sezioni territoriali).

Con decreto del Presidente del Consiglio sono costituite sul territorio nazionale sezioni territoriali, alle dipendenze dell'Ufficio interni del Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga.

L'organizzazione, la direzione e il coordinamento delle sezioni sono affidati al capo sezione dirigente, il quale non ha funzioni operative.

Le sezioni territoriali agiscono con competenza regionale o pluriregionale, secondo le direttive e il coordinamento della direzione del Dipartimento.

ART. 90.

(Accesso agli archivi automatici).

Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, la direzione del Dipartimento accede agli archivi automatici del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

I dati autonomamente raccolti dal Dipartimento vanno inseriti negli stessi archivi.

ART. 91.

(Rapporti con le altre amministrazioni).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga, per lo svolgimento delle attività connesse al loro incarico, possono richiedere la collaborazione privilegiata di qualunque organo della pubblica amministrazione, il quale è tenuto a fornirla.

ART. 92.

(Raccolta dati).

Alla direzione del Dipartimento debbono affluire tutte le notizie e i dati in possesso delle Forze di polizia, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le notizie e i dati che vengano in possesso di detti organi nello svolgimento della attività informativa, repressiva e di polizia giudiziaria nel settore degli stupefacenti.

ART. 93.

(Dati dell'autorità giudiziaria).

L'autorità giudiziaria trasmette entro il mese di novembre di ogni anno, alla direzione del Dipartimento, i dati riguardanti la pendenza e la conclusione dei procedimenti penali concernenti i reati previsti dalla presente legge.

ART. 94.

(Laboratorio centrale).

Presso la direzione del Dipartimento, Ufficio interni, è istituito il laboratorio centrale di analisi ed indagini chimiche e merceologiche, al fine di aggiornare la conoscenza sulle fonti, le correnti e la evoluzione del traffico illecito.

ART. 95.

(Destinazione di cose sequestrate o confiscate).

Ove non si tratti di cose per le quali il porto o la detenzione costituisca reato, i beni, le somme, gli immobili, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi o aeromobili legittimamente sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria compiute da ufficiali dipendenti dal Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga vengono affidate in custodia giudiziale all'Ufficio interni dello stesso Dipartimento, con facoltà d'uso per quanto concerne i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

I beni, le somme, gli immobili e i mobili iscritti in pubblici registri, che passano in proprietà dello Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, laddove richiesto, al Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga.

ART. 96.

(Destinazione di campioni delle sostanze stupefacenti sequestrate).

In deroga alle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o i rappre-

sentanti di autorità doganali i quali procedano a sequestro di sostanze stupefacenti, debbono inviare immediatamente un campione della sostanza sequestrata alla direzione del Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga, Ufficio interni, con una copia del processo verbale di sequestro.

Analogamente deve procedere l'autorità giudiziaria che abbia disposto il sequestro di sostanze stupefacenti, trasmettendo il campione tramite un ufficiale di polizia giudiziaria, entro le quarantotto ore successive al sequestro.

I risultati delle analisi e delle comparazioni sono inseriti negli archivi automatici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La sostanza stupefacente residuata viene distrutta.

Per le esigenze di istruttorie penali concernenti i delitti di cui agli articoli 103 e 107, il pubblico ministero e il giudice istruttore possono accedere a detti archivi secondo le previsioni della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

ART. 97.

(Indagini di polizia giudiziaria - Casi di non punibilità).

Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga i quali, ai soli fini dello svolgimento dell'attività istituzionale riferita ai delitti previsti dagli articoli 103 e 107 della presente legge, entrino a far parte della associazione contemplata in quest'ultimo articolo ovvero procedano all'acquisto di sostanze stupefacenti, ove tali operazioni siano state concordate con gli organi superiori e da essi approvate.

Le sostanze acquistate nelle circostanze di cui al precedente comma sono poste immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, con un rapporto preliminare sui fatti.

Un campione delle sostanze è inviato alla direzione del Dipartimento, Ufficio interni, ai fini previsti dall'articolo 94.

ART. 98.

(Indagini di polizia giudiziaria - Rapporti con le autorità doganali).

Nel caso di indagini per reati di cui agli articoli 103 e 107 della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga possono inoltrare richiesta motivata all'autorità giudiziaria al fine di ottenere il ritardo di atti di arresto, fermo, o sequestro, o la omissione, da parte delle autorità doganali, degli atti di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in relazione alla illecita introduzione nel territorio dello Stato di sostanze stupefacenti, ove sussistano fondati motivi di ritenere che l'intervento di polizia giudiziaria, svolto in una fase successiva, consenta l'acquisizione di più completi e determinanti mezzi di prova nonché elementi per la individuazione o la cattura dei colpevoli.

In casi particolari di necessità e urgenza, l'autorità giudiziaria può impartire disposizioni per fonogramma o telegramma, seguite da provvedimento rituale nelle successive ventiquattro ore.

ART. 99.

(Indagini di polizia giudiziaria - Rapporti con le autorità estere).

L'autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione è compresa la frontiera di entrata, può disporre, in deroga alle norme vigenti e con provvedimento motivato, che gli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento e le autorità doganali, secondo le rispettive competenze, ritardino o omettano gli atti indicati nel primo comma del precedente articolo, in relazione all'illecita introduzione nel territorio nazionale nonché al transito e all'uscita illeciti dal medesimo di sostanze stupefacenti, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) vi sia stata motivata richiesta di autorità giudiziaria straniera procedente per delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, avente dimensioni internazionali:

b) sussistano fondate ragioni per ritenere che l'intervento della polizia nel paese richiedente, in relazione agli atti ritardati o omessi in Italia, consentirà l'acquisizione di decisivi elementi di prova, in ordine ai suindicati delitti di traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché ai fini della individuazione o della cattura dei colpevoli;

c) l'autorità giudiziaria straniera precedente abbia specificato che analoghe richieste delle autorità giudiziarie italiane sarebbero accolte ai sensi delle disposizioni vigenti nel proprio paese;

d) la stessa autorità giudiziaria straniera s'impegni a fornire ogni documentazione utile per l'esercizio dell'azione penale in Italia, relativamente all'introduzione, al transito e all'uscita illeciti delle sostanze stupefacenti o psicotrope nel territorio nazionale e in quello di sua giurisdizione.

Il provvedimento previsto al primo comma è emanato con le forme e secondo le procedure indicate nel precedente articolo ed è comunicato all'autorità giudiziaria, nella cui giurisdizione è compresa la prevista frontiera di uscita delle sostanze psicotrope o stupefacenti.

ART. 100.

(Indagini di polizia giudiziaria - Intercettazioni telefoniche).

Per le indagini di loro competenza gli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento possono chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'intercettazione preventiva di comunicazioni e conversazioni telefoniche, secondo quanto previsto dall'articolo 226 *sexies* del codice di procedura penale.

ART. 101.

L'articolo 202 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 202. - *(Nave sospetta di tratta di schiavi o di illecito traffico di sostanze stupefacenti).* — Il mezzo navale italiano,

militare o appartenente alla Polizia di Stato, che incontri in alto mare una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi o al trasporto di sostanze stupefacenti destinate al mercato illecito può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risiede l'autorità consolare. Della cattura è avvertito immediatamente il Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga ».

ART. 102.

(Misure di prevenzione).

La legge 31 maggio 1965, n. 575, si applica anche agli indiziati di appartenere alle associazioni a delinquere di cui all'articolo 107 della presente legge.

A tal fine, gli ufficiali di polizia giudiziaria del Dipartimento inoltrano rapporto al procuratore della Repubblica competente.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 103.

(Attività illecite).

Chiunque senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 104 e 113 sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e II previste dall'articolo 24 è punito con la reclusione da due a quindici anni e con la multa da lire un milione a lire cento milioni.

Chiunque essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 43 illecitamente cede, mette e procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, è punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotro-

pe diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Le pene previste dai commi precedenti sono ridotte della metà se i fatti riguardano sostanze previste nella tabella III di cui al precedente articolo 24.

ART. 104.

(Altre attività illecite).

Chiunque fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 113 senza autorizzazione o comunque illecitamente, detiene, trasporta, offre, acquista, pone in vendita, vende, distribuisce o cede a qualsiasi titolo, anche gratuito, modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I, II e III dell'articolo 24, per uso personale non terapeutico di terzi è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire otto milioni.

Per modiche quantità si intendono le quantità determinate ai sensi dell'articolo 113 della presente legge.

ART. 105.

(Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chiunque, allo scopo di trarne profitto adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, un immobile, un ambiente a ciò idoneo, dei quali abbia disponibilità, a luogo di convegno di persone che ivi consumano sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 24, nonché *cannabis indica* e suoi derivati è punito per questo solo fatto con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente comporta la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelativo dal giudice territorialmente competente d'ufficio o su richiesta del sindaco, del prefetto, del Ministro della sanità

o di un ufficiale di polizia giudiziaria del Dipartimento nazionale per le operazioni antidroga.

ART. 106.

(Aggravanti specifiche).

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 103 della presente legge sono aumentate da un terzo alla metà:

1) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate a persone di età minore o comunque destinate a persona di età minore, per uso non terapeutico;

2) se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o se il colpevole fa parte di una associazione a delinquere;

3) nei casi previsti dai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 112 del codice penale;

4) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

5) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità, ha fatto uso delle armi.

La pena è aumentata dalla metà al doppio se il fatto riguarda sostanze previste nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'articolo 24, in miscugli o soluzioni dannose o comunque risultanti pericolose.

ART. 107.

(Associazione per delinquere).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli articoli 103, 104, 105, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusio-

ne non inferiore a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni e della multa da lire dieci milioni a lire 50 milioni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

ART. 108.

(Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 24 allo scopo di trarne profitto è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona di minore età.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto i quattordici anni;

2) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori dalle ipotesi di cui al precedente articolo 105 favorisce comunque l'uso o l'induzione all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.

ART. 109.

(Canapa indiana).

Non costituisce reato l'acquisto o la detenzione di canapa indiana, in quantità non superiore a grammi dieci.

Per quantità comprese fra i dieci e i cento grammi si applica la multa da lire trecentomila a lire tre milioni.

Per quantità superiori ai cento grammi si applica la multa da lire tre milioni a lire trenta milioni e nei casi gravi, la reclusione da due a sei anni, congiunta alla pena pecuniaria.

ART. 110.

(Prescrizioni abusive).

Le pene previste dagli articoli 103 e 104 si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia illecitamente prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate.

ART. 111.

(Divieti di propaganda pubblicitaria).

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza compresa nelle tabelle previste dall'articolo 24 è vietata.

Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

ART. 112.

(Pene accessorie).

Con la sentenza di condanna il giudice può disporre, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, il divieto di espatrio, nonché, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro, per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di

sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

La condanna comporta la confisca delle sostanze nonché dei mezzi comunque usati per commettere il reato.

ART. 113.

(Detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale).

Non è punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene per uso personale sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II e III del precedente articolo 24.

Si intende destinato per uso personale una quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria al fabbisogno di giorni tre comprensivo della dose prescritta nel corso di un eventuale trattamento di disassuefazione. Detto fabbisogno viene stabilito con procedura d'urgenza dal servizio di diagnosi delle tossicodipendenze competente per territorio.

L'acquisto o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità compresa entro il fabbisogno per giorni tre e il fabbisogno per giorni otto è punito con una multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

ART. 114.

(Misure di sicurezza nei confronti dello straniero).

Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 103, 104, 105, 107 e 108, secondo e terzo comma, a pena espia, deve essere espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.

CAPO III.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE.

ART. 115.

(Mandato di cattura).

Per i delitti previsti dagli articoli 103, 105, 107 e 108, secondo e terzo comma, è obbligatorio il mandato di cattura e non è consentita la libertà provvisoria. Non si applicano le misure alternative della carcerazione preventiva di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532.

Ai condannati per i reati di cui agli articoli 103, 107 e 108 non possono essere applicate le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo quanto disposto nei successivi articoli 117 e 120.

ART. 116.

(Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti).

Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o in espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

ART. 117.

(Unità di degenza vigilata).

Le regioni, di intesa con l'autorità giudiziaria competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano gli ospedali presso i quali organizzare unità di degenza vigilata.

L'unità di degenza vigilata deve disporre di ambienti che non potranno in ogni caso contenere più di dieci posti letto. L'unità di degenza vigilata deve altresì disporre di appositi locali per i colloqui degli internati con le persone autorizzate.

Alla stessa unità viene assicurato in via continuativa un turno di assistenza infermieristica, il supporto dei servizi

territoriali di cui all'articolo 128 nonché, la sorveglianza degli agenti di custodia.

L'unità di degenza vigilata non può in nessun caso disporre di un proprio organico. L'assistenza medica nell'ambito della predetta unità è assicurata dal reparto di medicina generale o da altro reparto o dipartimento a ciò designato dal direttore sanitario dell'ospedale.

ART. 118.

(Ricoveri presso le unità di degenza vigilata).

Sono ricoverati presso la unità di degenza vigilata coloro che, all'atto dell'arresto, si dichiarino tossicodipendenti e, a seguito di visita medica, vengano riscontrati come tali dai sanitari del servizio di accertamento della tossicodipendenza di cui al successivo articolo 128. Del ricovero deve essere data immediata comunicazione al pubblico ministero competente, e, su richiesta dell'interessato, ai familiari.

Alla medesima unità sono altresì affidati i soggetti in stato di detenzione per i quali l'autorità giudiziaria competente ravvisi l'utilità di effettuare indagini o interventi sanitari al di fuori degli istituti di pena.

ART. 119.

(Relazione sui soggetti ricoverati presso le unità di degenza vigilata).

Per i soggetti assegnati alla unità di degenza vigilata ai sensi del primo comma del precedente articolo, entro tre giorni dal ricovero, i sanitari responsabili, sentito il parere dei sanitari del servizio di accertamento delle tossicodipendenze competente per territorio, trasmettono all'autorità giudiziaria per le sue decisioni una valutazione sullo stato e grado di tossicodipendenza sulle condizioni generali di salute psico-fisica del soggetto e un giudizio in ordine alla eventuale protrazione della degenza vigilata.

ART. 120.

(Commutazione della pena).

In caso di sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a cinque anni

di reclusione, nei confronti di soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza di uno stato di tossicodipendenza nelle circostanze di cui all'articolo 118, primo comma, confermato ai sensi dell'articolo 119, il giudice, quando non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, laddove il condannato lo richieda, può disporre la commutazione della pena detentiva in un periodo di libertà vigilata durante il quale il condannato si impegni a sottoporsi ad un programma di trattamento terapeutico, elaborato dal servizio preposto all'accertamento e al trattamento degli stati di tossicodipendenza competente per territorio.

Detto programma deve avere come obiettivo prioritario la riabilitazione del soggetto tossicodipendente e il conseguimento di una durevole condizione di dissuefazione.

Il giudice ove ritenga che il programma offra sufficienti garanzie di affidabilità e di efficacia e che le prescrizioni saranno adempiute dal condannato anche tenuto conto della gravità dei reati addebitati al soggetto, dispone che lo stesso sia attuato dai servizi territoriali preposti al trattamento delle tossicodipendenze ovvero da una delle associazioni, enti e istituzioni convenzionate con gli enti gestori dei servizi socio-sanitari di cui al successivo articolo 136.

Il responsabile dei servizi socio-sanitari o degli altri organismi cui, ai sensi del precedente comma, è affidato il soggetto, è tenuto a trasmettere mensilmente all'autorità giudiziaria una relazione da cui risultino gli interventi medici, psicologici e socio-riabilitativi cui il tossicodipendente si è sottoposto. Egli deve altresì comunicare immediatamente le variazioni o interruzioni del programma.

ART. 121.

*(Revoca del provvedimento
di commutazione della pena detentiva).*

In presenza di elementi che non confortino circa il soddisfacente andamento del programma di trattamento, l'autorità giudiziaria può in ogni momento disporre la revoca del provvedimento di commutazione della pena detentiva.

TITOLO VII.
INTERVENTI PREVENTIVI,
CURATIVI E RIABILITATIVI.

CAPO I.
ORGANI REGIONALI.

ART. 122.

*(Centro regionale per gli interventi
in materia di tossicodipendenze).*

Nelle regioni e nelle province autonome, sotto il coordinamento ed il controllo del presidente della giunta regionale o provinciale, sono istituiti i centri regionali per gli interventi in materia di tossicodipendenze.

Il centro regionale provvede alla attuazione, nel territorio regionale, dei programmi di intervento elaborati dal Centro nazionale, privilegiando tra le indicazioni del programma quelle che vengono ritenute più funzionali, in rapporto ai problemi della regione, al raggiungimento dello scopo.

Le modalità di attuazione e le scelte preferenziali nei settori di intervento sono affidate a un Comitato interassessorile.

Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale. Di esso fanno parte gli assessori regionali alla sanità, alla pubblica istruzione, all'agricoltura e foreste, all'artigianato, ai servizi sociali, al lavoro, alla formazione professionale, alla cultura e allo sport e al bilancio.

Alle riunioni del Comitato partecipa il direttore del centro regionale, come osservatore.

ART. 123.

*(Organi e funzionamento
del Centro regionale).*

Il direttore del centro regionale è nominato dal presidente della giunta regionale tra gli esperti del settore, e resta in carica per tre anni, con mandato rinnovabile.

Il supporto tecnico alle attività del centro regionale è fornito dal comitato tecnico operativo, presieduto dal direttore, e formato da nove esperti della materia, nominati dalla giunta regionale, su proposta del Comitato interassessorile, il quale ha il compito di fornire pareri e proposte sulle modalità di attuazione degli indirizzi stabiliti dal Centro nazionale.

Del comitato tecnico scientifico fa parte il funzionario del provveditorato agli studi, coordinatore del settore per le tossicodipendenze.

I centri regionali, nelle materie di loro competenza, possono chiedere informazioni a qualunque organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Il finanziamento per le attività dei centri regionali è assicurato dalle singole regioni e province autonome con appositi stanziamenti di bilancio.

ART. 124.

(Compiti del Centro regionale).

I centri regionali in accordo con gli enti gestori dei servizi socio-sanitari predispongono l'attuazione dei programmi di prevenzione, cura e recupero sociale elaborati dal Centro nazionale, e favoriscono lo sviluppo delle iniziative e dei servizi sia a carattere diurno che a carattere residenziale, i quali nell'ambito di quei programmi, vengono ritenuti più utili, in rapporto alla situazione delle singole realtà locali.

Favoriscono a tal fine l'interessamento delle forze sociali, degli organismi del decentramento, delle organizzazioni private e dei gruppi di volontari eventualmente operanti nelle zone interessate al fenomeno. Raccolgono i dati riguardanti le tossicomanie e le analisi sul fenomeno, anche al fine di trasmetterli semestralmente al Centro nazionale, e diffondono opportunamente i dati medesimi tra le organizzazioni e gli enti che operano nel territorio.

Coordinano la organizzazione di conferenze, dibattiti, corsi, seminari da tenersi da parte degli enti locali, degli organismi del decentramento, per la educazione e la informazione sul problema.

Coordinano la istituzione e il potenziamento, da parte degli enti gestori dei servizi socio-sanitari, di servizi sociali polivalenti per un intervento articolato in materia di prevenzione, cura, recupero sociale.

Promuovono la organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale addetto alle diverse forme di intervento inerenti gli stati di tossicodipendenza.

Stimolano e coordinano la costituzione, da parte degli enti locali, di centri socio-culturali polivalenti, al fine di combattere la emarginazione sociale e di creare interessi aggreganti per i singoli e per le famiglie.

Definiscono, coerentemente alle direttive del centro nazionale, i criteri per la stipulazione di convenzioni da parte degli enti gestori di servizi socio-sanitari con istituzioni, organizzazioni, enti o associazioni, anche private purché senza scopo di lucro, che abbiano fra le loro finalità i compiti di prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenze, definiscono altresì le forme di verifica sulle attività di cui agli stessi rapporti convenzionali.

Favoriscono la costituzione di cooperative di lavoro artigianale o agricolo, come forma di prevenzione e di recupero sociale per i fenomeni di devianza giovanile.

Istituiscono l'albo regionale degli enti ausiliari di cui al settimo comma, curandone la tenuta e l'aggiornamento.

ART. 125.

(Interventi nelle scuole).

I centri regionali, di intesa con i provveditorati agli studi e con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali, provvedono, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, alla elaborazione e alla articolazione del programma operativo di educazione e informazione sui temi di cui alla presente legge nelle scuole, secondo

le modalità ritenute più idonee allo scopo, nell'ambito del programma elaborato dal Centro nazionale.

A tal fine, i centri regionali segnalano ai provveditorati agli studi e ai consigli scolastici distrettuali l'elenco degli esperti che possono essere impegnati per l'attività informativa ed educativa nella scuola.

ART. 126.

(Interventi nelle case circondariali).

I centri regionali, per la attuazione del programma, entrano in contatto con le case circondariali della regione, allo scopo di predisporre per i detenuti tossicodipendenti un modello di intervento che preveda l'inizio del trattamento già nella fase di detenzione, e il suo sviluppo nella fase successiva.

Allo stesso fine, i centri regionali creano collegamenti con i tribunali per i minorenni e con i servizi sociali presso questi tribunali.

ART. 127.

(Trasmissione dati).

I centri regionali trasmettono ogni sei mesi al Centro nazionale per gli interventi in materia di tossicodipendenze i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati e ai risultati raggiunti.

Il Centro nazionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.

ART. 128.

(Servizi di accertamento e trattamento degli stati di tossicodipendenza).

Gli enti gestori dei servizi socio-sanitari, entro tre mesi dall'entrata in vigore

della presente legge, individuano i servizi preposti all'accertamento e al trattamento degli stati di tossicodipendenza.

I servizi preposti al trattamento degli stati di tossicodipendenza rappresentano l'insieme delle risposte istituzionali collegate alle iniziative di volontariato e di partecipazione della collettività alla condizione di sofferenza e di emarginazione sociale collegate all'abuso delle droghe.

I compiti di programmazione, coordinamento e verifica dei servizi di cui al precedente comma sono esercitati, in conformità agli indirizzi segnalati dai centri regionali di cui all'articolo 122, da un gruppo operativo interdisciplinare individuato dall'ente gestore e composto dagli operatori appartenenti ai servizi più direttamente interessati agli interventi di carattere sanitario, psicologico e sociale a favore dei tossicodipendenti e che abbiano maturato una più approfondita esperienza nel settore.

All'interno del gruppo operativo di cui al precedente comma viene identificato un responsabile cui spetta il coordinamento funzionale dei diversi servizi cointeressati al settore, nel rispetto delle specifiche responsabilità.

L'accertamento degli stati di tossicodipendenza è effettuato tramite la raccolta dei dati anamnestici, l'esame obiettivo, la ricerca delle sostanze o dei loro metaboliti nei liquidi biologici e la valutazione del grado di assuefazione.

La prestazione viene corrisposta su richiesta del medico curante o dell'interessato.

I servizi preposti all'accertamento e al trattamento degli stati di tossicodipendenza trasmettono trimestralmente i dati in loro possesso sull'attività svolta al centro regionale di cui all'articolo 122.

ART. 129.

(Cura volontaria).

Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi riabilitativi.

La richiesta è rivolta al servizio preposto all'accertamento ed al trattamento degli stati di tossicodipendenza competenti per territorio.

Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta può essere fatta oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la patria potestà o la tutela.

ART. 130.

(Obblighi di segnalazione).

L'esercente la professione medica, che visita o assiste persona della quale accerti lo stato di tossicodipendenza, deve farne segnalazione al servizio preposto all'accertamento e al trattamento degli stati di tossicodipendenza competente per territorio.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, devono farne segnalazione al servizio di cui al comma precedente.

Il giudice che nel caso di un provvedimento penale, ravvisando la sussistenza di uno dei casi indicati dall'articolo 113 della presente legge, dichiara non doversi procedere, trasmette copia del provvedimento al servizio di cui al primo comma, per gli adempimenti di competenza.

ART. 131.

(Interventi del pretore).

Gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 113 ne fanno rapporto al pretore.

Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistono le condizioni di non punibilità previste dal predetto articolo.

L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto in relazione alla sua personalità fisiopsichica.

Entro trenta giorni dall'inizio della procedura il pretore, accertata la sussistenza di una causa di non punibilità, dichiara di non doversi procedere e trasmette copia dell'accertamento tecnico e del provvedimento al servizio di cui all'articolo 128.

In caso contrario, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica.

ART. 132.

(Interventi del servizio di accertamento e trattamento degli stati di tossicodipendenza).

Accertato lo stato di tossicodipendenza, il servizio attua, su richiesta e in accordo con il tossicodipendente, se minore avvertendo i titolari della potestà genitoriale, un trattamento breve di disassuefazione di durata non superiore a trenta giorni, salvo che il tossicodipendente non risulti in trattamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Su richiesta del tossicodipendente, il trattamento breve di disassuefazione può essere condotto da parte di un sanitario di fiducia previa autorizzazione del responsabile del servizio cui afferisce l'attività di diagnosi e trattamento, fermo restando l'obbligo per il soggetto di seguire il trattamento psico-sociale previsto dal servizio.

Il medico è comunque tenuto ad agire secondo il programma terapeutico previsto dalla struttura pubblica, riferendo con assiduità sullo svolgimento di essa, ed immediatamente sulle variazioni o interruzioni.

Salva l'ipotesi di cui al secondo comma, la somministrazione di farmaci sostitutivi è consentita unicamente nella struttura pubblica ambulatoriale di cui al primo comma.

Nei trattamenti brevi di disassuefazione possono venire impiegati tutti i farmaci ritenuti idonei che siano compresi nella farmacopea ufficiale, ancorché le attuali indicazioni terapeutiche non prevedano la disassuefazione da stati di tossicodipendenza.

ART. 133.

(Trattamento protratto).

Nel caso in cui la disassuefazione non venga conseguita al termine del trattamento di cui al precedente articolo il tossicodipendente può adire ad un trattamento protratto di disassuefazione di durata rispondente alle sue specifiche necessità.

Le modalità per il trattamento di cui al comma precedente e le caratteristiche della sostanza impiegata sono stabilite con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al decreto di cui al precedente comma deve essere altresì allegato uno schema tabellare che riporti le sostanze ritenute idonee al trattamento nonché le eventuali modalità di impiego delle stesse.

Il trattamento protratto di disassuefazione deve comprendere interventi medici, psicologici e sociali finalizzati al recupero del soggetto.

ART. 134.

(Tesserino personale).

Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 132 e dall'articolo 133, al tossicodipendente viene rilasciato un tesserino personale che consente il ritiro della sostanza per i trattamenti di disassuefazione. Il tesserino personale, a tutela dell'anonimato, non reca dati anagrafici ma solo la fotografia dell'intestatario incorporata, con timbro secco. Il tesserino deve riportare un numero di codice composto nell'ordine da:

1) sigla in lettere e numeri corrispondente per convenzione regionale al servizio diagnosi e trattamento competente;

2) numero progressivo corrispondente all'intestatario.

Nel caso di spostamento del tossicodipendente in trattamento o di trasferimento di domicilio, il servizio di provenienza trasmette i dati al nuovo servizio di competenza.

Il tossicodipendente non può ottenere prescrizioni di narcotici contemporaneamente in più di un programma di disassuefazione.

ART. 135.

(Obblighi del farmacista).

Nel caso di prescrizione di sostanze comprese nella tabella I di cui all'articolo 24 della presente legge, in corso di trattamenti di disassuefazione, il farmacista è tenuto a trattenere la prescrizione stessa ed a consegnare al tossicodipendente intestatario della prescrizione od a chi ne abbia la legale rappresentanza e dietro presentazione del tesserino personale di cui al precedente articolo, la dose giornaliera della sostanza specificata dal medico prescrivente.

ART. 136.

(Convenzioni).

Gli enti gestori dei servizi socio-sanitari, per il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, possono stipulare, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, convenzioni con associazioni, enti ed istituzioni anche private, purché senza fini di lucro, la cui attività sia intesa a promuovere forme di aggregazione sociale in cui i tossicodipendenti possano volontariamente inserirsi.

Le associazioni, enti ed istituzioni convenzionati con gli enti gestori dei servizi socio-sanitari ai sensi del precedente comma sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, agli stessi, il bilancio preventivo e consuntivo nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati ottenuti, sul numero e sulle qualifiche degli operatori.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 137.

(Norme di interpretazione).

Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: « Sostanze stupefacenti » e: « Sostanze psicotrope », esse devono

intendersi relative anche alle preparazioni che le comprendono, e loro derivati, di cui alle tabelle previste all'articolo 24.

ART. 138.

(Norme finanziarie).

Presso il Ministero del tesoro è istituito apposito fondo per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge in ordine alla prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

Tale fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4 sulla base dei seguenti criteri:

1) entità del fenomeno nelle singole regioni o province autonome;

2) programmi di intervento predisposti dai centri regionali di cui all'articolo 122 della presente legge;

3) presenza di particolare rischio sociale in determinate aree dei singoli territori regionali e provinciali.

Le regioni e le province autonome sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente ripartiscono i fondi loro spettanti tra gli enti gestori dei servizi socio-sanitari di cui all'articolo 128.

ART. 139.

(Finanziamento per l'anno 1985).

Per l'anno finanziario 1985 lo stanziamento di cui all'articolo precedente è previsto in lire 500 miliardi.

All'onere conseguente si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità esistenti al capitolo 5926 del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

ART. 140.

(Norma finale).

La legge 22 dicembre 1975, n. 685, è abrogata. I procedimenti in corso ai sensi degli articoli 100 e 101 della legge stessa si estinguono; le risultanze di essi, nonché l'esito degli accertamenti peritali eventualmente disposti, vengono comunicati ai servizi di cui all'articolo 128 della presente legge.